



COMUNE DI VILLA CORTESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

NUMERO

1

DATA

25-01-2023

OGGETTO:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

PROPOSTA SETTORE/UFFICIO **SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI N. DCCRA - 1 - 2023 DEL 19-01-2023**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA - SESSIONE STRAORDINARIA

L'anno **Duemilaventitre** addì **Venticinque** del mese di **Gennaio** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

ALL'APPELLO RISULTANO:

PRESENTI	ASSENTI
BARLOCCO ALESSANDRO LAMERA LUIGI FORNARA LAURA CRESPI DAVIDE BOSSI JENNIFER BERGAMASCHI GIAMBATTISTA BIONDI ENRICA LIBANI ANDREA GIORGI CLAUDIA DE VITO ALESSANDRO FORNARA ELENA PERINI ANDREA CRESPI DANIELE LUCA	

TOTALE PRESENTI 13

TOTALE ASSENTI 0

assiste il segretario comunale, **Dott. DOMENICO A.S. D'ONOFRIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. **ALESSANDRO BARLOCCO**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VILLA CORTESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

All'appello risultano altresì **presenti**, senza diritto di voto, i seguenti **3** Assessori, componenti esterni della Giunta Comunale: la Sig.ra Anna BENETAZZO, la Sig.ra Emanuela GIANELLO e la Sig.ra Claudia OLGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO che prima dell'inizio dei lavori il Sig. Sindaco tiene ad augurare il ben tornato al Consigliere Elena FORNARA, da poco diventata madre.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - *) l'art. 7 che, nel disciplinare la potestà di adottare *Regolamenti*, al primo comma dispone che:
«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;
 - *) l'art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* il quale, al comma 2, espressamente prevede che:
«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; (Omissis)»;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. recante *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, ed in particolare:
 - *) l'art. 52 in tema di *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni* il quale al comma 1 dispone che «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;
- la L. n. 212 del 27/07/2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019, c.d. *Decreto Crescita*, a sua volta convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, ed in particolare:
 - *) l'art. 13, che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al comma 15 prevede, quale norma di portata generale, che:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.»;



COMUNE DI VILLA CORTESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025* e più precisamente l'art. 1, commi:
 - **“222.** Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”;
 - **“227.** Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;
 - **“228.** Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;
 - **“229.** Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;
 - **“231.** Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono



COMUNE DI VILLA CORTESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.”;

- “775. In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

- la Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto *Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;*
- il vigente *Statuto Comunale* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2002 (pubblicato su BURL, serie straordinaria inserzioni, n. 30/2 del 21/07/2003), in vigore dal 28/12/2002, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 49 del 14/09/2016, modifica entrata in vigore il 23/10/2016;
- il vigente *Regolamento di Contabilità* dell’Ente, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 26/09/2017;
- il vigente *Regolamento generale delle Entrate Comunali*, approvato con delibera di C.c. n. 10 del 28/07/2020;

CONSIDERATO:

- **CHE** per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;
- **CHE** dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione, “Agenzia delle Entrate - Riscossione”, emerge che il Comune di Villa Cortese presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

PRESO ATTO:

- **CHE** lo stralcio automatico previsto dal legislatore crea inevitabilmente una disparità verso i cittadini che i tributi li hanno pagati e continuano a pagarli, determinando effetti scoraggianti e disincentivanti verso chi è leale nei confronti del fisco e rafforzando la convinzione in chi non compie il proprio dovere di poterlo fare in quanto ha alte probabilità di non essere chiamato a rispondere delle proprie condotte;
- **CHE**, per quanto riguarda lo stralcio che coinvolge le sanzioni al codice della strada, questo è ritenuto oltremodo diseducativo verso il cittadino e dannoso non tanto per gli effetti economici, quanto piuttosto perché riduce la capacità di dissuasione delle prescrizioni del codice della strada e, in ultima analisi, perché favorisce condotte irresponsabili e pericolose per la collettività lasciando intendere che azioni violative delle prescrizioni del codice poste a presidio e tutela della incolumità di tutti possano essere disattese in quanto verrebbero sanate da improvvidi condoni.



COMUNE DI VILLA CORTESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

- **CHE**, in linea di principio, l'adesione allo stralcio parziale automatico delle cartelle oltre a generare oggettive iniquità, a Villa Cortese, per scelte operate dall'Amministrazione, che hanno portato, per gli anni interessati (2010-2015), ad affidare la riscossione dei ruoli anche a soggetti diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione, determinerebbe, per come normato, anche una iniquità per così dire, di tipo "domestico", in quanto i cittadini Villacortesini destinatari delle cartelle si vedrebbero discriminati a seconda che la riscossione degli importi da loro dovuti sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, le cui cartelle emesse sono assoggettate allo stralcio parziale, o ad altro soggetto legittimato alla riscossione, le cui cartelle sono escluse dal beneficio dello stralcio parziale;
- **CHE**, pertanto, l'Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre l'adozione della misura di condono parziale;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dal medesimo articolo 1, commi 227 e 228;

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata:

Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, passa la parola all'Assessore alla partita, il Vicesindaco Dr. Luigi LAMERA, perchè illustri l'argomento in discussione.

Il Vicesindaco, il Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio, ambiente e sport», illustrando l'argomento posto all'ordine del giorno precisa le ragioni che inducono l'Amministrazione a non aderire allo stralcio parziale delle cartelle, nei termini previsti dalla normativa in questione, sottolineando in particolare che già lo stralcio automatico dei carichi affidati alla riscossione è una misura di per se iniqua, nell'attuale caso concreto, operando solo per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (cd. A.D.E.R.) e non per quelli affidati ad altri soggetti legittimati alla riscossione, si avrebbe l'aggiunta di generare un'ulteriore iniquità, per così dire, domestica, discriminando i cittadini a seconda che il proprio debito sia affidato alla riscossione di ADER o di altri.

Il Consigliere Sig. Daniele Luca CRESPI, del Gruppo consiliare "Nuovamente Villa", nel prendere la parola, pur dichiarandosi favorevole al diniego dello stralcio, al fine di avere un quadro più completo e definito della vicenda chiede quali siano gli importi in questione, ossia che cifra sarebbe stralciata nel caso in cui non si adottasse la presente delibera.

Il Consigliere e Vicesindaco, Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio, ambiente e sport», nel rispondere al Consigliere Daniele CRESPI, dichiara che l'Amministrazione, avendo deciso di non operare alcun stralcio, non si è posta il problema di andare ad accertare l'impatto in termini economici dello stralcio, attesi anche i ridotti termini nei quali occorre deliberare e trasmettere all'agente nazionale della riscossione il provvedimento adottato. Assume, tuttavia, il proprio personale impegno di reperire e consegnare al Consigliere i dati richiesti.

ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare a verbale.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso il 24/01/2023 (rif. Ente Prot. n. 706 del 25/01/2023);

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";



COMUNE DI VILLA CORTESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai **13 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

1. Di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. Di inviare copia del presente atto entro il 31 gennaio 2023 unitamente al modello di comunicazione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it ;
3. Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019;
5. **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei Settori competenti ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2;

Visto l'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000;

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai **13 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro BARLOCCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



COMUNE DI VILLA CORTESE

Città Metropolitana di Milano

Settore SETTORE FINANZIARIO

Ufficio/Servizio: **TRIBUTI**

PROPOSTA N. 1 DEL 19-01-2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la presente proposta si esprime :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI :

Villa Cortese, 23-01-2023

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**
dott. Emilio Giovanni CERIOTTI

Documento informatico firmato digitalmente
ex art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005



COMUNE DI VILLA CORTESE

Città Metropolitana di Milano

Settore Finanziario

PROPOSTA N. 1 DEL 19-01-2023

Settore / Ufficio Proponente: TRIBUTI

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 57 del vigente Regolamento di contabilità, per la presente proposta, in merito alla regolarità contabile, si esprime :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI :

Villa Cortese , 23/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Emilio Giovanni CERIOTTI

Documento informatico firmato digitalmente
ex art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005